

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – luglio 2018

Pagamento retribuzioni

Come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, ricordiamo che, a decorrere dal 1° luglio 2018, le retribuzioni, compresi eventuali acconti, non potranno più essere pagate utilizzando contanti ma dovranno essere esclusivamente utilizzati bonifici, pagamenti elettronici, assegni o contanti depositati presso sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto un apposito conto corrente di tesoreria.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e i rapporti autonomi di natura occasionale.

La violazione del suddetto divieto è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.

Il regime sanzionatorio deve essere riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro e, pertanto, la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma verrà moltiplicata per il numero di mensilità per cui si è protratto l'illecito.

In vigore il cd. Decreto Dignità

Si sintetizzano le principali novità:

Contratto a tempo determinato e somministrazione: per i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto la durata massima del contratto passa da 36 a 24 mesi, il numero di proroghe da 5 a 4 e il contributo addizionale dell'1,4% è aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo.

Infine, il termine iniziale non potrà avere durata superiore a 12 mesi e, qualora a seguito di proroghe venga superato questo limite, sarà necessaria la presenza e l'indicazione di specifiche condizioni a) temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, oppure b) sostitutive, oppure c) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Tutele crescenti: l'indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore a tempo indeterminato soggetto al regime delle tutele crescenti viene elevata passando da un minimo di 6 mensilità (in precedenza 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24).

CCNL maggiormente rappresentativi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato sul proprio sito internet una notizia dal titolo "Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori", con la quale precisa che l'azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale iniziata a gennaio 2018 è in corso su tutto il territorio nazionale e al momento si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti "leader" sottoscritti da CGIL, CISL e UIL ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (CISAL, CONFISAL e altre sigle minoritarie).

Infatti, fermo restando il principio di libertà sindacale, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti "leader" del settore, contratti che vanno comunque sempre utilizzati per l'individuazione degli imponibili contributivi.

Pertanto, le imprese che non applicano tali CCNL potranno essere chiamate a rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Infine, anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Videosorveglianza

Con propria circolare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative relativamente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970 in tema di videosorveglianza motivati da generiche esigenze di "sicurezza del lavoro".

In particolare, è previsto che devono essere puntualmente e dettagliatamente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica alla base degli stessi.

Pertanto, le necessità legate alla sicurezza del lavoro dovranno trovare adeguato riscontro nell'attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e dovranno essere formalizzate nell'apposito documento (DVR) i cui estratti dovranno essere allegati all'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza.

Crediti d'imposta per la quotazione delle PMI

Con il DM 23 aprile 2018 sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per i costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, introdotto dalla legge di bilancio 2018.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Beneficiari.

Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che:

- siano costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operino nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione (regolamento UE n. 651/2014), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostengano dall'1.1.2018 costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31.12.2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- presentino domanda di ammissione alla quotazione successivamente all'1.1.2018;
- ottengano l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31.12.2020;
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non si trovino in condizioni tali da risultare come "impresa in difficoltà" in base alla disciplina comunitaria (regolamento UE n. 651/2014).

Attività di consulenza agevolabili.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un *report* (*due diligence* finanziaria inclusa);
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione, quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la *due diligence* legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;

- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'*investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Costi di consulenza agevolabili.

Sono ammissibili all'agevolazione i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività:

- prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche);
- come servizi non continuativi o periodici;
- al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

L'effettivo sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale;
- oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Misura dell'agevolazione.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti dall'1.1.2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31.12.2020; fino a un importo massimo di 500.000,00 euro.

Procedura per l'ottenimento dell'agevolazione.

I soggetti interessati all'ottenimento del credito d'imposta devono inoltrare un'apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico:

- formulata secondo lo schema approvato dal DM 23.4.2018 in esame, unitamente alla prevista documentazione da allegare;
- in via telematica, all'indirizzo PEC dgpmpmi.div05@pec.mise.gov.it;
- nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti:

- determina la percentuale massima del credito d'imposta;
- comunica alle PMI il riconoscimento del credito d'imposta, con l'importo effettivamente spettante, ovvero il diniego dell'agevolazione.

Utilizzo dell'agevolazione.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la sua concessione; esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007) ed al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Con il DM 4 maggio 2018 sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 del personale dipendente, introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Beneficiari.

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dall'attività economica esercitata (comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli);
- dalla natura giuridica;
- dalle dimensioni;
- dal regime contabile;
- dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato, anche non esclusivamente, in tali attività.

Sono escluse le "imprese in difficoltà" in base alla disciplina comunitaria (regolamento UE n. 651/2014).



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Attività di formazione agevolabili.

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0".

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- *big data* e analisi dei dati;
- *cloud e fog computing*;
- *cyber security*;
- simulazione e sistemi *cyber-fisici*;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Con appositi provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico, potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Condizioni.

Le suddette attività di formazione sono ammissibili all'agevolazione a condizione che:

- il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente;
- sia rilasciata a ciascun dipendente, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali, individuati nell'allegato A della L. 205/2017, di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Formazione erogata da soggetti esterni all'impresa.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili solo le attività commissionate:

- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- ad università, pubbliche o private, o a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;

- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Spese ammissibili.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative al personale dipendente discendente e docente.

Nozione di personale dipendente.

Ai fini in esame, per "personale dipendente" si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, compreso il personale titolare di un contratto di apprendistato.

Tuttavia, l'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.

Personale discendente.

Sono ammesse le spese relative al personale dipendente impegnato come discendente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva:

- dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile;
- delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Personale docente.

Sono altresì ammesse le spese relative al personale dipendente:

- ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della L. 205/2017;
- che partecipi in veste di docente o *tutor* alle attività di formazione ammissibili.

In tal caso le spese ammissibili, calcolate come sopra esposto, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Ambito temporale

Sono agevolabili le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018, per i soggetti "solari").

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile;

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- nel limite massimo di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000,00 euro (fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000,00 euro).

Modalità di utilizzo dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta è sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.

Al credito d'imposta in esame non sono applicabili il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007) ed il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE n. 651/2014.

Obblighi documentali.

Certificazione della documentazione contabile

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione della documentazione contabile deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del relativo registro.

Altra documentazione

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare, ai fini dei successivi controlli:

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, tale relazione deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o *tutor* o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Adempimenti dichiarativi.

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro.

Missioni imprenditoriali all'estero e di incoming

Destinatari.

I Destinatari sono le PMI UMBRE e i liberi professionisti con attività in Umbria appartenenti ai determinati settori economici individuati.

Sono escluse:

- attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO)
- pesca e acquacoltura
- produzione primaria dei prodotti agricoli.

I Destinatari operanti nel settore della *trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli* potranno aderire al Progetto e beneficiare dell'Aiuto a condizione che la loro attività non sia collegata a conferimenti da parte di produttori agricoli primari.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto del 50% (de minimis) come segue:

Area geografica	Contributo massimo per ciascun progetto	Spesa massima per ciascun progetto
Europa	2.000	4.000
Area resto del mondo	3.500	7.000
Umbria (per progetti di incoming)	2.000	4.000

È possibile fare richiesta per un massimo di 3 progetti.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività e voci di spesa:

- Ricerca e selezione di partner ai fini della definizione di incontri d'affari;
- Noleggio e allestimento sale per incontri;
- Interpretariato;
- Transfer in loco;
- Assistenza in loco;
- Seminari introduttivi al mercato target;
- Produzione, traduzione di materiali informativi e promozionali degli eventi organizzati;
- Spese di viaggio e alloggio di operatori esteri (nr.1 per azienda) solo per i progetti di incoming;
- Spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione (fino a un max del 15% della spesa massima ammissibile).

Restano a carico dei destinatari le spese di viaggio e alloggio.

Scadenza: 3 agosto 2018.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

SOGGETTO ATTUATORE	PROGETTO
UMBRIA EXPORT SOC. CONS. A R.L.	1. INCOMING OPERATORI TEDESCHI DEL FOOD IN UMBRIA
	2. MISSIONE COMMERCIALE IN RUSSIA
	3. MISSIONE COMMERCIALE IN TUNISIA-ALGERIA
	4. MISSIONE WALK AROUND TRADE CANADA
	5. MISSIONE COMMERCIALE IN COREA DEL SUD – GIAPPONE
CONFARTIGIANTERNI SERVIZI SRL	6. GREEN ENERGY FOR SOUTH AFRICA
	7. IL DESIGN UMBRO A DUBAI –MISSIONE DI OPERATORI UMBRI DEL SETTORE ARREDO E COMPLEMENTO A DUBAI
	8. DUBAI CI ASPETTA, FACCIAMOCI AVANTI! PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI UMBRE NEGLI EAU
	9. EXPORT FOR YOU POLAND
CONSORZIO UMBRIA BENESSERE - CLUB VITAE	10. RUSSIA, DA!
	11. PROGETTO PER LO SVILUPPO DI INCOMING UNESCO SULLE ORME DI S.FRANCESCO - WORKSHOP ED INCOMING
	12. ROADSHOW A VIENNA E MONACO PER LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE TURISTICO-ENOGASTRONOMICHE DELLA REGIONE UMBRIA
CONSORZIO UMBRIA CONGRESSI	13. PROGETTO PER LO SVILUPPO DI INCOMING PER LA FILIERA DEL TURISMO RURALE ED ECO-NATURALISTICO - WORKSHOP ED EDUCATIONAL DI SPIRITUALITÀ, NATURA ED ENOGASTRONOMIA PER OPERATORI DELL'INTERMEDIAZIONE TURISTICA.
	14. PROGETTO ECO TEAM BUILDING, EDUCATIONAL PER AZIENDE E OPERATORI CONGRESSUALI CHE SI OCCUPANO DI INCENTIVE, EVENTI FORMATIVI E TEAM BUILDING
ENJOY ITALIA SRL	15. PROGETTO WEDDING TOURISM, INCOMING WORKSHOP ED EDUCATIONAL PER WEDDING PLANNER E TO ORGANIZZATORI DI MATRIMONI
	16. PARCO TEMATICO HB TOWN CHINA HUNAN
FORTHALIA SRL	17. MULTISSETTORIALE BRASILE
	18. MULTISSETTORIALE CINA
	19. MULTISSETTORIALE CILE
IWS ITALY WORLD SERVICES S.R.L.	20. FOOD & BEVERAGE POLONIA
METRON SRL	21. INTER UMBRIA
MINDING S.R.L.	22. ARREDAMENTI DI LUSO "MADE IN ITALY" (UMBRIA)
	23. LE BELLEZZE ED I SAPORI DELL'UMBRIA AFFASCINANO LA POLONIA
	24. UMBRIA EXPRESS: NEXT STOP SOFIA
UMBRIA & TASTES	25. UNA FINESTRA SULL'ORIENTE PER LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI UMBRE
	26. LONDON CALLING: L'UMBRIA INCONTRA IL REGNO UNITO
	27. UMBRIA CUORE VERDE IN AUSTRIA
UMBRIA&BIKE	28. TASTE UMBRIA - MISSIONE OLANDA
	29. ECCELLENZE UMBRE IN RUSSIA
UMBRIASI' SOCIETA' CONSORTILE ARL	30. BIKING AROUND THE LAKE
	31. MOUNTAIN BIKE IN UMBRIA
	32. CHINA JAZZ (MISSIONE A CHENGDU + INCOMING IN UMBRIA)
	33. TURISMO ATTIVO NELL'UMBRIA SUD-OVEST
	34. PALMEIRAS JAZZ
	35. EDUCATIONAL TOUR FRANCOFORTE
	36. MISSIONE FRANCOFORTE